

Direzione Regionale Puglia e Basilicata

Bari, data e numero della segnatura di
protocollo elettronico

**PROCEDURA APERTA – AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.36LGS. 36/2023 E SS.MM.II. - PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, RACCOLTA, SELEZIONE, TRASPORTO
E SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI PRESENTI NEL COMPENDIO DI PROPRIETA’
DELLO STATO DENOMINATO “TORRE TRESCA” SITO IN BARI - SCHEDA
PATRIMONIALE BAB0342**

CUP: G97B20002810001

CIG: 99483706A1

**FAQ n. 1 rettificato
a seguito del Provvedimento prot. n.16865 del 27.09.2023**

n.	QUESITO	RISPOSTA
1	Siamo a chiede se viene applicata l'esclusione automatica delle offerte secondo quanto previsto dall'art. 54 comma 1 della Legge 36/2023.	Non è prevista l'esclusione automatica in quanto, pur applicando il criterio del prezzo più basso, trattasi di un servizio di importo superiore alle soglie di rilevanza europea.
2	Con riferimento ai requisiti di idoneità professionale richiesto al punto 9.1 lettera b) del disciplinare di gara, ed in particolare alla richiesta della categoria 9 classe B, la scrivente società in possesso della categoria 9 classe C (fino a € 2.500.000,00), può partecipare dichiarando il subappalto ad impresa qualificata per la parte eccedente la propria classe?	Nella configurazione prospettata si evidenzia che non è possibile subappaltare "la parte eccedente la propria classe" in quanto l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le categorie richieste è requisito speciale di idoneità professionale e pertanto di tipo soggettivo, intrinsecamente legato al soggetto e alla sua idoneità a porsi come valido e affidabile contraente per l'Amministrazione. È invece ammesso, in caso di raggruppamento, il cumulo delle rispettive classi di iscrizione all'Albo ai fini del raggiungimento delle classi prescritte, ferma restando l'iscrizione in ogni categoria richiesta da parte di ciascuna impresa del RT.
3	Si chiede se quanto indicato a pagina 12) del disciplinare di gara che indicata testualmente <i>"l'importo dei costi della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante, non è soggetto a ribasso ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, è pari ad € 688.041,56"</i> sia corretto, in quanto nell'ultimo periodo del citato comma viene indicato <i>"resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale"</i> , lasciando intendere che tale importo stimato dal Committente possa essere soggetto a ribasso.	Come disciplinato dall'art. art. 41, comma 14, del Codice, il costo della manodopera non è soggetto a ribasso, resta ferma la possibilità da parte dell'OE di dichiarare in sede di offerta un costo differente a quello stimato dalla stazione appaltante, derivante da una più efficiente organizzazione, al fine di poter giustificate in sede di verifica dell'anomalia il maggior ribasso offerto.
4	Stante quanto indicato a pagina 12) del disciplinare di gara che indicata testualmente <i>"il contratto collettivo applicato è: CCNL per i lavoratori dipendenti di imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale"</i> , si chiede se alla presente procedura possa partecipare un'Impresa che applica ai propri dipendenti il C.C.N.L. Edile Industria, considerato che un'impresa che applica tale contratto può effettuare servizi analoghi a quelli previsti nell'appalto in questione	L'art. 11, comma 3, del Codice prevede che "Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente". Tale circostanza sarà verificata dalla Stazione Appaltante in sede di verifica dell'anomalia.
5	La scrivente Impresa, in possesso di attestazione SOA in categoria OG12 con classifica adeguata per la copertura dell'intero importo delle prestazioni secondarie, chiede di confermare la possibilità di partecipare al presente appalto ricorrendo al cosiddetto subappalto "necessario" o "qualificante" per la categoria OS25 "scavi archeologici" impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad affidare il 100% delle lavorazioni rientranti in	Si conferma che è possibile subappaltare la categoria OS25 a impresa in possesso di adeguata attestazione SOA, purché tale richiesta venga esplicitata in sede di partecipazione alla gara.

	tale categoria ad impresa in possesso di adeguata attestazione SOA	
6	Si chiede di specificare se si tratti di refuso quanto indicato nel "nota bene" di pagina 17) del disciplinare, in quanto la mancata iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali non dovrebbe pregiudicare la stipulazione del contratto, considerando che tale iscrizione si configura come requisito di esecuzione. L'operatore Economico, privo di tale iscrizione, potrà sottoscrivere il contratto specificando che tale attività saranno eseguite da imprese in possesso di idonea iscrizione all'ANGA?	L'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le categorie richieste è requisito speciale di idoneità professionale e pertanto di tipo soggettivo, intrinsecamente legato al soggetto e alla sua idoneità a porsi come valido e affidabile contraente per l'Amministrazione e pertanto è un requisito di partecipazione e non di esecuzione. A riguardo è stato pubblicato il <u>Chiarimento n. 1 al Disciplinare di gara.</u>
7	Stante a quanto indicato nella tabella 3) del punto 9.1.b) — pagina 17 — del disciplinare di gara, si chiede di specificare se la classe richiesta per la categoria 5 "raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi" sia la classe F (inferiore a 3.000 tonnellate) e la classe C (superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate).	Con riferimento alla categoria 4 e 5 è richiesta la classe di riferimento c) come chiaramente riportato nella descrizione della stessa.
8	Stante a quanto richiesto al punto 9.2.c) – pagina 19 – del disciplinare di gara, si chiede se l'importo complessivo richiesto sia da intendersi cumulativo per i servizi analoghi o se ogni servizio analogo dovrà essere di importo pari a € 4.761.412,99.	Nel Disciplinare di gara si fa riferimento all'importo complessivo di almeno 2 servizio pertanto è da intendersi cumulativo.
9	Preso atto che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo di cui all'art. 108, comma 3 del Codice, si chiede se la Stazione Appaltante applicherà l'esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 54, comma 1 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.	Si veda risposta al quesito n. 1
10	Con la presente si chiede se per servizi analoghi si intende anche lo smaltimento/recupero di rifiuti e se i contratti per la comprova debbano prevedere tutte le attività di raccolta, cernita e trasporto a discarica, smaltimento o anche una sola o più di queste attività.	Per servizi analoghi si deve intendere servizi che risultano comparabili a quello oggetto di gara e quindi che comprendono la maggior parte delle attività ivi previste.
11	In merito al requisito di capacità tecnica e organizzativa, si chiede conferma dell'interpretazione per la quale, con il possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, si possa partecipare pur non avendo la categoria OS25 per la quale si ricorrerebbe al subappalto.	Le lavorazioni nella categoria OS25, come disposto nel Disciplinare di gara, sono subappaltabili e pertanto OE può partecipare alla gara dichiarando in sede di offerta il ricorso al subappalto ad impresa qualificata nella suddetta categoria, resta fermo il possesso dei restanti requisiti di partecipazione.

12	La scrivente società, in possesso di Attestazione SOA nella sola categoria OG12 cl. III Bis, chiede se può partecipare alla procedura di gara di cui all'oggetto dichiarando, in fase di presentazione dell'offerta, di subappaltare integralmente la cat. specialistica OS25.	Si veda risposta al quesito n. 11
13	In riferimento al punto 9.3 lettera c) del Disciplinare di Gara, chiediamo se per <i>"servizi analoghi"</i> si intende anche il servizio di smaltimento di rifiuti conferiti da terzi presso l'impianto gestito dalla scrivente	Per servizi analoghi si deve intendere servizi che risultano comparabili a quello oggetto di gara svolti dall'operatore economico che partecipa alla gara. Non mi sembra questo il caso.
14	Si chiede di specificare se verrà applicato per l'aggiudicazione il criterio previsto dall'art.97 comma 8 del d.lgs. 50/2016 - esclusione automatica dell'offerte anomale o se l'appalto verrà aggiudicato al massimo ribasso	Si veda risposta al quesito n. 1
15	Il punto 9.3 lett. c) del disciplinare cita che per servizi analoghi sono intesi: "raccolta, cernita e trasporto a discarica di rifiuti". L'oggetto dell'appalto prevede: " <i>Servizio di rimozione, raccolta, selezione, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti</i> ". Pertanto si chiede se per servizi analoghi sono contemplati anche quelli che hanno oggetto: "smaltimento e recupero di rifiuti".	Per servizi analoghi si deve intendere servizi che risultano comparabili a quello oggetto di gara e quindi che comprendono la maggior parte delle attività ivi previste.
16	In merito all'attestazione di cui al punto 9.1 lett. c) del disciplinare, si chiede se la stessa debba intendersi riferita ad impianti per il solo smaltimento o anche per recupero.	Gli impianti di smaltimento possono essere equiparati ad impianti di stoccaggio intermedio o di recupero, così come anche riportato negli elaborati progettuali, purché in possesso di idonea autorizzazione alla ricezione dei rifiuti oggetto di gara per le quantità in essa previste.
17	In riferimento al disciplinare di gara art. 9.3. "Requisiti di capacità tecnica e organizzativa", lett. C) (pag. 19), si chiede di precisare se con la dicitura " <i>almeno due servizi analoghi</i> ", si intende che risulta possibile soddisfare tale requisito indicando duo o più servizi analoghi fino al raggiungimento dell'importo di € 4.761.412,99.	I servizi analoghi richiesti nel Disciplinare di gara devono essere due o più. Gli stessi sono cumulabili.

18	<p>Al paragrafo 9.4 del disciplinare di gara, relativamente ai raggruppamenti temporanei tra imprese, con riferimento ai requisiti di idoneità professionale si attesta:</p> <p>a) i requisiti di idoneità di cui al par. 9.1 lett. a), b) e c) devono essere posseduti: - da ciascun componente del raggruppamento ecc. ecc.. Il par. 9.1 lett. b) riguarda il requisito di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali mentre il par. 9.1 lett. c) riguarda l'attestazione circa il possesso della dichiarazione dei proprietari o gestori di due o più impianti di smaltimento disponibili a ricevere le seguenti tipologie di rifiuti ecc. ecc.</p> <p>Si chiede di chiarire: 1) con riferimento al par. 9.1 lett. b), se il requisito di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali deve essere posseduto dai singoli componenti del raggruppamento nella categoria e classe relative alla tipologia e quantità di servizio eseguito. In altri termini, si chiede si di chiarire se il componente del raggruppamento che esegue la sola quota parte del servizio riguardante la raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi deve possedere l'iscrizione anche alle categorie 5, 9 e 10 o se è sufficiente la sola iscrizione alla cat. 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e alla classe relativa alla quantità di rifiuti raccolti nell'ambito del raggruppamento.</p>	<p>Come riportato del Disciplinare di gara, i requisiti di cui al par. 9.1 lettera b) devono essere posseduti da ciascun componente del raggruppamento. Si fa presente invece che è ammesso, in caso di raggruppamento, il cumulo delle rispettive classi di iscrizione all'Albo ai fini del raggiungimento delle classi prescritte, ferma restando l'iscrizione in ogni categoria richiesta da parte di ciascuna impresa del RT.</p>
19	<p>Si chiede di chiarire se il componente del raggruppamento in possesso della SOA OS25, che eseguirà solo eventuali scavi archeologici, senza eseguire l'attività di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, deve possedere l'iscrizione all'Albo.</p>	<p>Come previsto da Disciplinare di gara, le lavorazioni ascrivibili alla categoria OS25 sono scorporabili e subappaltabili al 100%, nonché "EVENTUALI". Ne consegue che trattandosi di lavorazioni accessorie, nel caso si scelga di raggrupparsi con operatore in possesso della qualifica OS25, non è necessario che lo stesso sia in possesso dell'iscrizione all'ANGA.</p>
20	<p>Con riferimento al par. 9.1 lett. c), se la dichiarazione dei proprietari o gestori di due o più impianti di smaltimento disponibili, a ricevere le tipologie di rifiuti CER 170904, 170504 e 150102, per le quantità stimate, deve essere posseduta da tutti i componenti del raggruppamento o se sufficiente che sia posseduta dal solo mandatario.</p>	<p>In caso di RT la dichiarazione può essere posseduta dal solo mandatario</p>
21	<p>In merito al requisito di idoneità professionale richiesto al punto c) dell'art. 9.1 del Disciplinare di Gara (disponibilità di due o più impianti), si chiede conferma che agli impianti di smaltimento possano essere equiparati (e quindi indicati) anche impianti di stoccaggio purché in possesso di idonea autorizzazione alla ricezione dei rifiuti oggetto di gara per le quantità in essa previste.</p>	<p>Si conferma che gli impianti di smaltimento possono essere equiparati ad impianti di stoccaggio intermedio o di recupero, così come anche riportato negli elaborati progettuali, purché in possesso di idonea autorizzazione alla ricezione dei rifiuti oggetto di gara per le quantità in essa previste.</p>

IL Responsabile unico del procedimento
Ing. Angelo Labellarte